

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

(GU n.25 del 21-6-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilita'

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unita' di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Legge regionale n. 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 2

Sostegno al reddito per i lavoratori edili

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualita' e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse

medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione Integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale partecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014».

10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.

Art. 3

Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni

1. In relazione alle esigenze operative della direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 4

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 14/2014

1. All'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «per il finanziamento dei programmi di attivita' per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento d'interventi rientranti nei programmi di attivita' per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015»;

b) al comma 15 le parole «Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;

c) al comma 16 le parole «per l'anno accademico 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici successivi»;

d) il comma 16 bis e' sostituito dal seguente:

«16-bis. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalita' di presentazione della domanda, le modalita' di erogazione del contributo, i termini e le modalita' di rendicontazione.».

Art. 5

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 17/2008

1. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole «individuato ai sensi dell'art. 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),» sono soppresse;

b) al comma 25 le parole «Direzione centrale istruzione, formazione e cultura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;

c) dopo il coma 25 e' inserito il seguente:

«25-bis. Per l'anno 2014 la domanda e' presentata alla direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.».

Art. 6

Scorrimento graduatoria anno scolastico 2013-2014 progetti speciali

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), - Area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1589 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia per l'anno scolastico 2013/2014. Approvazione degli indirizzi programmatici e delle linee guida e ripartizione delle risorse per area d'intervento), - approvata, per l'anno scolastico 2013-2014, con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca n. 7430/LAVFOR.IST/2013 (Progetti speciali di particolare rilevanza regionale. Anno scolastico 2013/2014. Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento. Prenotazione delle risorse), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse

disponibili.

2. I progetti finanziati ai sensi del comma 1 sono realizzati e conclusi entro 31 dicembre 2014.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.

Art. 7

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 76/1982

1. All'art. 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.»;

b) dopo terzo comma e' inserito seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici Interventi formativi.»;

c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'Indennita' oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali.».

Art. 8

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca.

3-ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'art. 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3-bis.».

Art. 9

Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna

1. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.

Art. 10

Interventi di viabilita' sul territorio del Comune di Savogna

1. La Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio e' autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto «B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in localita' Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)», a un «Intervento di miglioramento della connettivita' viaria minore di supporto alla permeabilita' transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale localita' Ieronizza-Masseris».

2. Per la finalita' di cui al comma 1 la Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.

Art. 11

Investimenti comunali in territorio classificato montano

1. Il contributo di 150.000 euro concesso al Comune di Pinzano al Tagliamento con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2013, n. 1643, e' confermato a condizione che l'inizio lavori, gia' previsto entro la scadenza del 1° aprile 2014, avvenga entro la data del 30 aprile 2014.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 aprile 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).